



**FACOLTA' TEOLOGICA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**
P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Statuto

Premessa: NOTIZIA STORICA

La "Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna" è nata dalla richiesta, che i Vescovi dell'Emilia Romagna hanno rivolto alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 28 gennaio 2002, anche a nome della Provincia domenicana di S. Domenico in Italia. I Vescovi erano mossi dalla convinzione del valore e dell'utilità, per le Chiese emiliane e romagnole, di una struttura accademica completa, capace di potenziare, unificandoli organicamente, i diversi centri di ricerca e d'insegnamento teologico già presenti in regione.

La richiesta mirava a completare il cammino iniziato, subito dopo la ricostituzione della regione ecclesiastica Emilia-Romagna (8.12.1976), con la fondazione dello Studio Teologico Accademico Bolognese, eretto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con il decreto Petroniana metropolis, "nel seicento diciottesimo anno dalla fondazione della prima Facoltà Bolognese" (21.6.1978). I richiedenti lo Studio erano stati la Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna e la Provincia Utriusque Lombardiae dei Frati Predicatori. Lo S.T A.B. fu abilitato a conferire, sia nella Sezione presso il Convento Patriarcale di S. Domenico sia in quella presso il Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV, il Baccellierato e la Licenza in quanto aggregato alla Facoltà di teologia della Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino in Roma. A venticinque anni dall'inizio di quest'esperienza i Vescovi chiedevano alla Congregazione di avere a Bologna anche il Ciclo per il Dottorato, facendo partecipare attivamente tutti gli Studi teologici dell' Emilia-Romagna al passo definitivo dell'erezione d'una Facoltà regionale, capace di unificare organicamente le realtà accademiche esistenti. Gli altri Studi della regione abilitati già da tempo a conferire il grado accademico di Baccellierato in teologia come affiliati a Facoltà di Pontificie Università romane, avevano mostrato, infatti, interesse ad entrare in un progetto unitario, destinato a rendere più compiuta la dimensione regionale. L'ideazione del progetto perciò ha visto coinvolti fin dalla prima proposta (inizio 1999)



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

anche lo "Studio teologico interdiocesano" di Modena – Nonantola, Reggio Emilia – Guastalla, Carpi e Parma" di Reggio Emilia (fondato il 1.10.1968), lo "Studio teologico S. Antonio" di Bologna, della Provincia di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia-Romagna, lo "Studio teologico del Collegio Alberoni" di Piacenza, affidato alla Provincia Romana della Congregazione della Missione.

I motivi per chiedere l'erezione di una Facoltà teologica di carattere regionale erano molti. Spingevano in tale direzione la dimensione demografica dell'Emilia-Romagna e la presenza di numerosi studenti, provenienti anche da fuori regione, in tutti i centri universitari civili emiliani e romagnoli, in particolare in quelli di Bologna. Era inoltre chiara una tradizione universitaria antichissima (Bologna), antica (Ferrara, Modena, Parma, Piacenza), diffusa e in fase d'accresciuta espansione (Cesena, Forlì, Reggio Emilia, Rimini). La tradizione storica dello studio della teologia in regione, per altro, aveva conosciuto strutture universitarie ecclesiastiche di particolare antichità e valore, come lo "Studio Generale e Solenne" Domenicano (istituito nel 1248), la Facoltà teologica di Bologna, eretta da Innocenzo VI con la Bolla *Quasi lignum vitae* (21.6.1360) e gli "Studi" di Ordini religiosi in alcuni casi precedenti la stessa costituzione della Facoltà teologica.

La "Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna" è stata eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, il 29 marzo 2004.

Titolo I.

COSTITUZIONE, FINE E STRUTTURA DELLA FACOLTÀ

Art. 1

La Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con il diritto di conferire, a norma del presente Statuto, i gradi



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

accademici in Sacra Teologia, è promossa dalla Conferenza Episcopale dell'Emilia – Romagna, anche a nome e con la partecipazione della Provincia Domenicana S. Domenico in Italia.

Art. 2

La Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna ha le seguenti finalità:

- a) approfondire sistematicamente, con la massima diligenza e con metodo scientifico, la divina Rivelazione nella Tradizione della dottrina cattolica;
- b) contribuire alla soluzione dei problemi dell'uomo e della cultura con responsabilità intelligente, alla luce della Rivelazione cristiana, trasmessa dalla Parola scritta di Dio nella viva Tradizione della Chiesa;
- c) collaborare all'evangelizzazione e all'inculturazione della Verità cristiana, in dialogo interdisciplinare con la cultura contemporanea;
- d) creare un centro regionale capace di recepire, in maniera feconda, situazioni e problemi della società, della cultura, della vita ecclesiale in Emilia-Romagna e attrezzato per elaborare - in comunione e stretta collaborazione con le Chiese locali - indicazioni e orientamenti utili ad un effettivo annuncio evangelico;
- e) curare, nella linea della precedente prospettiva, la formazione intellettuale dei candidati al ministero ordinato e di quanti, consacrati o laici, affrontino lo studio scientifico della teologia per un servizio ecclesiale accademicamente qualificato;
- f) intensificare e qualificare il dialogo con le Università e istituzioni culturali dell'Emilia-Romagna, promuovendo forme di collaborazione e di ricerca, anche prevedendo convegni comuni di studio, scambi di docenti e di insegnamenti;
- g) offrire collaborazione alla formazione permanente, promossa dalla competente autorità ecclesiastica per i ministri ordinati.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Art. 3

§ 1 Appartengono alla Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna la Sede, gli Studi teologici affiliati, attraverso i quali la Facoltà conferisce il Baccellierato e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati alla Facoltà stessa.

§ 2 La Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna ha sede in Bologna presso il Seminario Arcivescovile, in Piazzale Giuseppe Bacchelli n. 4 e presso il Convento Patriarcale di San Domenico, in piazza San Domenico n. 13.

Art. 4

§ 1 La vita della Facoltà, degli Studi affiliati, e degli Istituti di Scienze Religiose è regolata oltre che dal presente "Statuto", anche dal "Regolamento della Facoltà" e dallo specifico Regolamento del "singolo Studio" e del "singolo Istituto".

§ 2 Il "Regolamento della Facoltà", elaborato dal Consiglio di Facoltà, è sottoposto alla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà", per eventuali modifiche e definitiva approvazione.

§ 3 Il Regolamento di ogni "singolo Studio", elaborato dallo Studio in questione, è sottoposto alla "Commissione d'Alto Patronato", per eventuali modifiche e definitiva approvazione, sentito il parere del Consiglio di Facoltà. Il Regolamento dedicherà un'attenzione specifica alla situazione dei seminaristi e dei consacrati, in vista della formazione sia al ministero ordinato sia alla vita consacrata.

§ 4 Il Regolamento del singolo ISSR, elaborato dall'Istituto in questione in conformità al presente Statuto e alle disposizioni della Congregazione per l'Educazione cattolica e della Conferenza Episcopale Italiana, è sottoposto alla "Commissione d'Alto Patronato" per eventuali modifiche e definitiva approvazione, sentito il parere del Consiglio di Facoltà.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Art. 5

§ 1 La distribuzione di Docenti Stabili tra la Sede e i diversi Studi affiliati ha lo scopo di rendere l'insegnamento più qualificato in tutte le strutture che appartengono alla Facoltà. Essa sarà regolata dal Consiglio di Facoltà e con il consenso dell'Ordinario del docente.

§ 2 Si può essere Docenti Stabili della Facoltà, anche dedicando una parte del proprio impegno didattico in uno Studio affiliato.

Titolo II.

LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

1. Il Gran Cancelliere della Facoltà

Art. 6

§ 1 Il Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna è l'Arcivescovo di Bologna.

§ 2 I compiti del Gran Cancelliere sono:

a) far progredire costantemente la Facoltà in tutte le sue articolazioni; promuoverne l'impegno scientifico; curare che la dottrina cattolica vi sia integralmente custodita e trasmessa; garantire che siano osservati fedelmente lo Statuto e le norme



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

dettati dalla Santa Sede;

- b) favorire l'unione tra tutti i membri della comunità accademica;
- c) presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il nome di chi deve essere nominato Preside, scelto dalla "Commissione d'Alto Patronato" in una terna formulata dal Consiglio di Facoltà;
- d) nominare il Vicepreside tra una terna di nomi proposti dal Consiglio dei Professori;
- e) nominare i direttori degli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
- f) nominare i Docenti stabili della Facoltà, ordinari e straordinari, dopo aver consultato l'Ordinario del Docente, e averne ricevuto il consenso scritto;
- g) proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica i nomi dei Docenti per i quali deve essere richiesto il nulla osta;
- h) ricevere la professione di fede del Preside e dei Docenti nominati Stabili ordinari o straordinari;
- i) conferire o revocare, anche tramite un suo Delegato, la *missio canonica* agli Stabili che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, e l'autorizzazione ad insegnare agli altri Docenti Stabili;
- l) esonerare un Docente Stabile dall'insegnamento per una sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta, dopo aver consultato l'Ordinario del Docente;
- m) presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica le modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio di Facoltà (cf. Art. 15 f) e sottoposte alla Commissione d'Alto Patronato (cf. Art. 7 § 4 d) per eventuali modifiche e definitiva approvazione;
- n) informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti e inviare a essa, ogni tre anni, una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà.

2. La "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà"

Art. 7



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

§ 1 La "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" è costituita con lo scopo di guidare e coordinare le attività della Facoltà nel suo insieme raccordandole, in particolare, con la vita e la pastorale delle Chiese dell'Emilia-Romagna.

Alla Commissione d'Alto Patronato competono anche gli altri adempimenti giuridici prescritti dal presente Statuto.

§ 2 La "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" è composta da:

- a) il Gran Cancelliere;
- b) il Priore provinciale della Provincia domenicana di S. Domenico in Italia (cf. § 3);
- c) gli Arcivescovi Metropolitani della Regione;
- d) i Vescovi nel cui territorio ha sede uno degli Studi affiliati, in cui siano presenti seminaristi diocesani;
- e) i Superiori Provinciali delle Province religiose, alle quali sia affidato uno Studio affiliato;
- f) il Reggente degli Studi della Provincia domenicana di S. Domenico in Italia.

§ 3 La "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" è presieduta dal Gran Cancelliere e ha come Vicepresidente il Priore provinciale della Provincia dei Frati predicatori di S. Domenico in Italia.

§ 4 Le funzioni della "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" sono:

- a) coordinare le attività della Facoltà con la vita e la pastorale delle Chiese della regione;
- b) scegliere, nella terna proposta dal Consiglio di Facoltà, il nome da presentare alla Congregazione per l'Educazione cattolica per la nomina a Preside (cf. Art. 18 § 1);
- c) approvare definitivamente le eventuali modifiche allo Statuto da presentare alla Congregazione;
- d) approvare definitivamente il Regolamento di Facoltà elaborato dal Consiglio di Facoltà;
- e) approvare definitivamente i Regolamenti dei singoli Studi e ISSR, sentito il parere del Consiglio di Facoltà;
- f) approvare la proposta di nomina di un Docente a Stabile, Straordinario o Ordinario, da presentare alla Congregazione;



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

- g) approvare le delibere d'ampliamento delle attività accademiche;
- h) verificare e approvare i bilanci economici della Facoltà;
- i) nominare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione (cf. Art. 17 § 2 a);
- l) valutare la relazione triennale sulla vita e l'attività della Facoltà, preparata dal Preside ed approvata dal Consiglio di Facoltà (cf. Art. 18 § 3).

§ 5 L'appartenenza alla "Commissione di Alto Patronato", a motivo delle sue funzioni, non è compatibile con la condizione di Autorità accademica Personale o con la partecipazione a un Organo accademico Collegiale della Facoltà di cui all'art. 11. La stessa incompatibilità vale per eventuali delegati di qualche membro della "Commissione di Alto Patronato".

3. Le "Commissioni direttive per i singoli Studi affiliati", i "Regolamenti del singolo Studio"

Art. 8

§ 1 Le "Commissioni direttive per i singoli Studi affiliati" hanno la responsabilità sul rispettivo Studio, competente a conferire il baccellierato in nome della Facoltà.

§ 2 Le "Commissioni direttive per i singoli Studi affiliati" sono strutturate secondo "il Regolamento del singolo Studio", approvato dalla Commissione d'Alto Patronato. In ogni caso, fanno parte di diritto di tali Commissioni i Vescovi diocesani, che abbiano seminaristi nello Studio in questione, e i Superiori Provinciali di un Istituto religioso, al quale sia stato affidato lo Studio stesso.

§ 3 Le "Commissioni direttive per i singoli Studi affiliati" sono competenti a:

- a) guidare la vita e l'attività di un singolo Studio;
- b) verificare e approvare i bilanci del relativo Studio;
- c) nominare il Direttore dello Studio, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, entro una tema di nomi proposta dal Consiglio dei Professori dello Studio in questione, tranne il caso di Studi affidati a Province religiose (cf. Art. 21 § 2);



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

d) nominare i Docenti incaricati nello Studio in questione, col consenso dell'Ordinario del candidato;

e) approvare la proposta, avanzata dal Consiglio del singolo Studio affiliato, a candidare a Docenti Stabili della Facoltà i Docenti incaricati nello Studio stesso.

§ 4 I "Regolamenti del singolo Studio", elaborati dallo Studio stesso, sono sottoposti alla Commissione di Alto Patronato, per eventuali modifiche e definitiva approvazione, sentito il parere del Consiglio di Facoltà (cf. Art. 4 § 3).

4. Gli "Organismi direttivi per i singoli ISSR", i "Regolamenti del singolo ISSR"

Art. 9

§ 1 Gli ISSR della Regione Emilia-Romagna, sia di primo e secondo ciclo sia soltanto di primo ciclo, sono collegati alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, la quale assume la responsabilità accademica dei medesimi Istituti (Cf. Art. 4 della *Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica, 25 giugno 2008*).

§ 2 Il Regolamento del singolo ISSR, elaborato dallo stesso secondo le norme vigenti della Congregazione per l'Educazione Cattolica e della Conferenza Episcopale Italiana, verrà sottoposto alla Commissione di Alto Patronato per eventuali modifiche e definitiva approvazione, sentito il parere del Consiglio di Facoltà.

§ 3 Per i rapporti intercorrenti tra la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna e i singoli ISSR della Regione valgono le norme contenute nella *Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica (25 giugno 2008)*. Al fine di facilitare ulteriormente le relazioni accademiche e didattiche tra le suddette istituzioni, s'istituisce il Comitato Paritetico FTER-ISSR, presieduto dal Preside della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, o da un suo delegato scelto tra i Docenti Stabili della Facoltà, e composto da:

- I Direttori degli ISSR della Regione;



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

- I Direttori dei Dipartimenti della Facoltà;
- Un numero tale di Docenti Stabili della Facoltà, eletti dal Consiglio della medesima, da pareggiare, facendo somma coi Direttori dei Dipartimenti, il numero dei Direttori degli ISSR.

5. La comunità accademica

Art. 10

La Comunità accademica è formata da tutte le persone che, a diverso titolo, partecipano alla vita della Facoltà nella Sede e negli Studi affiliati. Tali persone sono, ciascuna secondo la sua funzione, corresponsabili del conseguimento delle finalità proprie della Facoltà, oltre che del bene dello Studio in cui precipuamente operano.

6. Organi e autorità accademiche

Art. 11

§ 1 Sono organi accademici collegiali interni:

- a) il Consiglio di Facoltà;
- b) il Consiglio dei Professori;
- c) il Collegio plenario dei Docenti della Facoltà;
- d) il Consiglio d'amministrazione.

§ 2 Sono autorità personali:

- a) il Preside;
- b) il Vicepreside;
- c) i Direttori degli Studi affiliati.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

7. Gli organi accademici collegiali

a) Criteri generali di funzionamento

Art. 12

§ 1 Perché le deliberazioni o le mozioni dei Consigli siano valide è necessario:

- a) che tutti gli aventi diritto siano stati legalmente convocati di norma almeno quindici giorni prima:
- b) che i presenti siano almeno la metà più uno degli aventi diritto:
- c) che le deliberazioni siano state prese a maggioranza assoluta dei voti validi.

§ 2 Quando le deliberazioni riguardano le persone devono essere prese a scrutinio segreto.

§ 3 Le deliberazioni dei Consigli dovranno essere comunicate a tutti i rispettivi membri.

§ 4 La bozza di verbale di ciascun Consiglio, di norma, sia redatta entro 15 giorni e disponibile in segreteria alla consultazione dei membri del rispettivo Consiglio o da chi ne faccia richiesta, avendo ricevuto il consenso scritto del Preside.

b) Il Consiglio di Facoltà

Art. 13

Il Consiglio di Facoltà è composto:



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

- a) dal Preside;
- b) dal Vicepreside;
- c) da tutti i Docenti Stabili, ordinari e straordinari;
- d) dai Direttori degli Studi affiliati;
- e) da due rappresentanti dei Docenti incaricati nominati dal Preside, eletti per quattro anni e rieleggibili;
- f) dal Segretario generale, che è anche responsabile dei verbali;
- g) dal Bibliotecario, con diritto di parola, ma senza diritto di voto;
- h) da un rappresentante dei Direttori degli ISSR collegati alla Facoltà, eletto dagli stessi per quattro anni e rieleggibile;
- i) da tre rappresentanti degli Studenti, uno per ciclo, eletti annualmente e rieleggibili;
- l) dall'Economo, con diritto di parola, ma senza diritto di voto;
- m) dal Rettore del Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV con diritto di parola, ma non di voto.

Art. 14

Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno tre volte l'anno convocato dal Preside, oppure su convocazione straordinaria richiesta dal Preside o da due terzi dei membri. In quest'ultimo caso, l'incontro avverrà entro un mese dalla richiesta.

Art. 15

Le competenze e i compiti del Consiglio di Facoltà sono i seguenti:

- a) determinare nelle sue linee generali l'attività accademica della Facoltà ed elaborare il Regolamento di Facoltà, da sottoporre alla Commissione d'Alto Patronato, per eventuali modifiche e definitiva approvazione;
- b) proporre una terna alla Commissione d'Alto Patronato per la scelta di chi presentare alla Congregazione per l'Educazione cattolica per la nomina o conferma a



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Preside;

c) discutere ed elaborare la programmazione didattica e le attività culturali della Facoltà, nonché le necessarie iniziative per la formazione didattica e l'aggiornamento scientifico dei docenti;

d) proporre la formazione di commissioni destinate a studiare i problemi relativi alla Facoltà e eleggerne i membri;

e) proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, con delibera a maggioranza di due terzi dei voti, e col consenso della Commissione d'Alto Patronato, l'eventuale creazione di nuovi percorsi di studio che, nella Sede o negli Studi affiliati, prevedano titoli accademici (come per es. Diploma o Master);

f) proporre al Gran Cancelliere modifiche al presente Statuto, deliberate a maggioranza di due terzi dei voti, per la definitiva approvazione delle medesime a norma dell'art. 7 § 4 d;

g) ai sensi delle norme vigenti, deliberare tutto ciò che riguarda gli Istituti Superiori di Scienze Religiose. La deliberazione deve ottenere il consenso dell'Ordinario del luogo dove ha sede l'ISSR;

h) esaminare e approvare intese e convenzioni di singoli Studi affiliati o singoli ISSR con altre realtà accademiche, anche non ecclesiastiche, avuto il consenso dell'Ordinario del luogo;

i) esprimere il proprio parere al Preside in ordine al rinnovo o alla revoca della nomina di un Docente incaricato;

l) nominare l'Economo della Sede (cf. Art. 36 § 1), il Segretario generale (cf. Art. 37 § 1), il Bibliotecario (cf. Art. 38 § 1);

m) esprimere al Preside, al Vice Preside e ai Direttori degli Studi affiliati il parere dell'intero Consiglio sulla distribuzione di Docenti Stabili tra la Sede e gli Studi affiliati;

n) stipulare convenzioni con singole biblioteche (cf. Art. 38);

o) approvare la relazione triennale (cf. Art 7 § 4 m) sulla vita e l'attività della Facoltà preparata dal Preside, da trasmettere alla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" (cf. Art. 18 § 3).

p) esprimere al Gran Cancelliere il parere sul candidato prescelto per la nomina a direttore ISSR;

q) esprimere il parere circa la nomina dei professori stabili degli ISSR;

r) prendere visione e valutare il bilancio economico annuale della Facoltà;

s) nominare un rappresentante come membro del collegio dei revisori, di cui all'Art. 17 § 5.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

c) Il Consiglio dei Professori

Art. 16

§ 1 Il Consiglio dei Professori è composto:

- a) dal Preside e dal Vicepreside
- b) da tutti i Professori stabili, ordinari e straordinari;
- c) da tutti i Docenti incaricati triennali;
- d) da due rappresentanti degli Studenti, eletti annualmente e rieleggibili;
- e) dal Segretario generale, che è anche responsabile dei verbali.
- f) dai Direttori degli ISSR.

§ 2 Il Consiglio dei Professori si riunisce almeno due volte all'anno convocato dal Preside, oppure su convocazione straordinaria del Preside o su richiesta scritta di due terzi dei membri. In quest'ultimo caso l'incontro avverrà entro un mese dalla richiesta.

§ 3 Al Consiglio dei Professori spetta:

- a) proporre al Gran Cancelliere una terna di nomi per la nomina del Vicepreside (cf. Art 6 § 2 d);
- b) eleggere i rappresentanti dei professori al Consiglio d'amministrazione;
- c) approvare il tema della dissertazione scritta per il dottorato;
- d) proporre al Consiglio di Facoltà tutto ciò che crede opportuno per il buon andamento e l'incremento della Facoltà, con particolare riguardo alla programmazione didattica e alle attività culturali della Facoltà.

Art. 17



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

§ 1 Il "Collegio plenario dei Docenti della Facoltà" comprende tutti i Docenti impegnati, a qualunque titolo, nella Sede, negli Studi affiliati, e negli ISSR.

§ 2 Il Collegio plenario è convocato e moderato dal Preside della Facoltà.

§ 3 Gli incontri del Collegio plenario dei Docenti della Facoltà sono destinati a una condivisione di valutazioni sulla vita della Facoltà nelle sue varie articolazioni, a un aggiornamento delle prospettive e ad una conoscenza dei Docenti.

§ 4 Al Collegio plenario interviene il Gran Cancelliere o un suo delegato, il Rettore del Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV, e i Rettori dei Seminari i cui alunni frequentano gli Studi affiliati.

§ 5 Il Collegio plenario dei Docenti della Facoltà si riunisce almeno una volta all'anno.

§ 6 Nei casi necessari od opportuni, partecipano alle sedute del Collegio Docenti anche rappresentanti degli Studenti e del Personale ausiliario.

f) Il Consiglio d'amministrazione

Art. 18

§ 1 La gestione economica della Facoltà è affidata al Consiglio d'amministrazione, che ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

§ 2 Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Presidente, nominato dalla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà";
- b) dal Preside, dall'Economo della Sede e dal Bibliotecario, come membri di diritto;



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

c) da due docenti eletti dal Consiglio dei professori;
d) da tre esperti nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale, d'intesa con la Provincia di S. Domenico in Italia.

§ 3 I membri non di diritto durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

§ 4 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che almeno due terzi dei membri ne faccia richiesta scritta. L'incontro avverrà entro un mese dalla richiesta.

§ 5 I bilanci sono sottoposti alla revisione di un Collegio composto di tre membri, due designati dalla Commissione d'Alto patronato e uno designato dal Consiglio di Facoltà.

8. Le Autorità accademiche personali

a) Il Preside

Art. 19

§ 1 Il Preside della Facoltà è nominato dalla Congregazione per l'Educazione cattolica (cf. *Sapientia christiana*, Art. 18). Il nome è presentato dal Gran Cancelliere, su scelta - operata dalla "Commissione d'Alto Patronato" - di un candidato appartenente alla terna di docenti stabili proposta dal Consiglio di Facoltà.

§ 2 Il Preside della Facoltà, emessa la professione di fede nelle mani del Gran Cancelliere, dura in carica quattro anni. Può essere riletto, immediatamente, una sola volta; anche per un eventuale secondo mandato il Preside abbisogna della nomina da parte della Congregazione per l'Educazione cattolica.

§ 3 Al Preside compete di:



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

- a) dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica, specialmente riguardo agli studi, e provvedere tempestivamente alle sue necessità;
- b) rappresentare la Facoltà;
- c) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Consiglio dei Professori;
- d) convocare e moderare il Collegio plenario dei Docenti della Facoltà (cf. Art. 17 § 2), sentito il Vicepreside e i Direttori degli Studi affiliati;
- e) sorvegliare l'amministrazione economica;
- f) riferire al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;
- g) nominare i Docenti incaricati nella Sede a norma dell'Art. 28 § 2-3;
- h) regolare, insieme al Vice Preside e ai Direttori degli Studi affiliati, la distribuzione di Docenti Stabili tra la Sede e i diversi Studi affiliati, sentito il parere del Consiglio di Facoltà e con il consenso dell'Ordinario del docente;
- i) revocare la nomina dei docenti incaricati nella Sede, sentito il Gran Cancelliere, e dopo aver consultato l'Ordinario del Docente;
- l) ammettere o dimettere gli studenti della Sede; nel caso si tratti di un religioso il Preside deve avere il consenso dell'Ordinario dello studente;
- m) preparare una relazione triennale sulla vita e l'attività della Facoltà che, approvata dal Consiglio di Facoltà, sarà sottoposta alla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà";
- n) inviare una relazione triennale alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 4 Il Preside può avvalersi di un Consiglio di Presidenza per discutere le questioni che ricadono sotto le sue competenze e lo convoca ogni volta che lo ritiene utile e opportuno.

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- dal Preside
- dal Vicepreside
- dai Direttori dei tre Dipartimenti
- dal Segretario Generale
- dall'Economo della Sede
- dal rappresentante dei Direttori degli ISSR eletto nel Consiglio di Facoltà.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

b) Il Vicepresidente

Art. 20

§ 1 Nell'esercizio delle sue funzioni il Preside è aiutato da un Vicepresidente, nominato dal Gran Cancelliere entro una terna proposta dal Consiglio dei Professori, sentito il parere del Preside.

§ 2 Il Vicepresidente esercita le funzioni previste dal presente Statuto o a lui espressamente delegate; sostituisce il Preside impedito; riferisce al Preside su ogni attività compiuta.

§ 3 Il Vicepresidente dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

c) I Direttori di Dipartimento

Art. 20 bis

§ 1 Fin dagli inizi la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna si è articolata in tre Dipartimenti in funzione dei Corsi di Licenza e Baccalaureato. I tre Dipartimenti, l'articolazione dei quali, anche per quanto riguarda i Docenti, è specificata nell'Ordinamento degli Studi della Facoltà stessa, sono caratterizzati dall'attenzione alla "Teologia dell'evangelizzazione", alla "Teologica sistematica" e alla "Storia della Teologia".

§ 2 L'istituzione di nuovi Dipartimenti, la modifica di quelli esistenti nonché la loro soppressione sono stabilite dal Consiglio di Facoltà e sottoposte all'approvazione della Commissione di Alto Patronato.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

§ 3 Ogni Dipartimento è guidato da un docente “Direttore di Dipartimento”, afferente al Dipartimento stesso, ed eletto dai docenti afferenti al medesimo dipartimento con il consenso del Preside. Il Direttore rimane in carica per quattro anni.

d) I Direttori degli Studi affiliati

Art. 21

§ 1 I direttori degli Studi affiliati partecipano di diritto al Consiglio di Facoltà.

§ 2 Sono nominati, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, o dalla "Commissione direttiva per il singolo Studio affiliato" o dal Provinciale dell'Istituto al quale sia affidato lo Studio stesso (cf. Art. 8 § 3 c).

§ 3 Oltre ai compiti determinati dai Regolamenti del singolo Studio e derivanti dalla partecipazione al Consiglio di Facoltà, spetta ai Direttori degli Studi regolare, insieme al Preside e al Vicepreside della Facoltà, la distribuzione di Docenti Stabili tra la Sede e i diversi Studi affiliati (cf. Art. 5 § 2).

e) I Direttori degli ISSR

Art. 22

§ 1 Sono nominati dal Gran Cancelliere, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, con il nulla osta del Moderatore dell'ISSR, e col consenso del loro Ordinario.

§ 2 I Direttori degli ISSR partecipano di diritto al Consiglio dei Professori. Un rappresentante dei Direttori degli ISSR partecipa di diritto al Consiglio di Facoltà.



**FACOLTA' TEOLOGICA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**
P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Titolo III.

I DOCENTI

1. Distinzioni generali

Art. 23

§ 1 I docenti della Facoltà si dividono in Stabili e non Stabili.

§ 2 Le norme peculiari riguardanti i Docenti negli Studi affiliati, che non siano Professori Stabili della Facoltà, sono indicate dal Regolamento del singolo Studio, approvati dalla "Commissione direttiva per il singolo studio affiliato".

§ 3 Le norme peculiari riguardanti i docenti negli ISSR sono indicate dal Regolamento del singolo Istituto.

2. I Docenti stabili

Art. 24

§ 1 Sono docenti stabili i Professori assunti a pieno titolo per l'insegnamento entro una determinata area disciplinare.

§ 2 I docenti stabili si distinguono in Professori ordinari e Professori straordinari.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

a) I Professori ordinari

Art. 25

§ 1 I Professori ordinari sono Docenti assunti dalla Facoltà a titolo definitivo e a tempo pieno. La Facoltà affida loro peculiari responsabilità istituzionali e didattiche.

§ 2 Dedicarsi a tempo pieno alla Facoltà per un Professore ordinario significa occuparsi della ricerca scientifica, attendere alle mansioni d'insegnamento e all'assistenza accademica degli studenti, partecipare attivamente alla vita della Facoltà e in particolare agli organismi collegiali. Non avrà incarichi esterni che lo distolgano da questi compiti.

§ 3 I Professori ordinari sono nominati dal Gran Cancelliere, su designazione della "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà", previo il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica. La designazione da parte della "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" avviene su indicazione dei Professori ordinari, maturata in una loro riunione specifica, convocata dal Preside e conclusa da una votazione segreta. Il candidato deve raggiungere la maggioranza assoluta dei suffragi dei Professori ordinari. L'indicazione dei Professori ordinari è trasmessa dal Preside alla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" con un'adeguata motivazione scritta.

§ 4 I requisiti per essere Professore ordinario, oltre a quelli previsti per essere Professore straordinario (cf. Art. 26 § 3), sono:

- a) avere insegnato con efficacia almeno cinque anni come Docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato nella Facoltà o in un'altra dello stesso grado;
- b) avere pubblicato lavori che segnino un progresso nella disciplina insegnata;
- c) avere il consenso scritto dell'Ordinario proprio.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

§ 5 Il Consiglio di Facoltà stabilisce un numero minimo fisso di Professori ordinari, in rapporto alle esigenze dell'attività didattica e scientifica nella Facoltà.

Rivede tale numero almeno ogni cinque anni. Il numero deve essere approvato dalla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" e non può in ogni caso essere inferiore a cinque.

b) I Professori straordinari

Art. 26

§ 1 I Professori straordinari sono docenti che, previo il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica, sono assunti dalla Facoltà a tempo pieno.

§ 2 La nomina dei Professori straordinari avviene con le stesse norme stabilite per i Professori ordinari (cf. Art. 25 § 3).

§ 3 I requisiti per essere professore straordinario sono:

- a) distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità;
- b) avere conseguito il congruo Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta;
- c) aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio (almeno cinque anni);
- d) aver dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
- e) avere il consenso scritto dell'Ordinario proprio.

§ 4 Dopo cinque anni d'insegnamento, un Professore straordinario può fare richiesta di essere promosso a Professore ordinario. I Professori ordinari dovranno allora esprimere un giudizio motivato e scritto sull'idoneità del candidato alla promozione. Il giudizio favorevole costituisce diritto di precedenza per la proposta a



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Professore ordinario, rispetto a candidati provenienti da altre Istituzioni.

c) Gli Assistenti dei professori stabili

Art. 27

§ 1 I Professori stabili possono avere uno o più Assistenti presentati dal docente stesso, approvati dal Consiglio di Facoltà e nominati dal Preside.

§ 2 I requisiti e i compiti particolari degli Assistenti sono determinati dal "Regolamento della Facoltà".

3. I Docenti non stabili impegnati nella Sede della Facoltà

Art. 28

§ 1 Sono Docenti non stabili della Sede della Facoltà i Professori incaricati, ai quali è affidato un incarico temporaneo d'insegnamento, rinnovabile secondo le esigenze della Facoltà, e i Professori invitati (cf. § 5).

§ 2 I requisiti per essere Professori incaricati della Sede della Facoltà sono:

- a) avere conseguito il congruo Dottorato;
- b) aver dimostrato attitudine all'insegnamento;
- c) aver dimostrato capacità di ricerca mediante qualche pubblicazione scientifica;
- d) nel caso si tratti di candidati ordinati o religiosi, occorre il consenso scritto dell'Ordinario proprio; nel caso si tratti di laici occorre il riconoscimento d'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

§ 3 La nomina dei Professori incaricati nella Sede della Facoltà è fatta dal Preside sentito il Consiglio di Facoltà. Dopo il terzo incarico annuale, l'incarico può divenire triennale sentito il Consiglio di Facoltà. Il Preside mantiene il diritto di revocare la nomina anche prima dello scadere del triennio, sentito il Gran Cancelliere, l'Ordinario del Docente, e il Consiglio di Facoltà. L'incarico non può essere rinnovato oltre il compimento del settantesimo anno di età.

§ 4 Per nominare un Docente incaricato in uno dei due Percorsi per il Baccellierato previsti nella Sede, il Preside della Facoltà, nel caso si tratti del percorso quinquennale di cui all'Art. 43, deve avere il consenso del Vescovo delegato per il Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV e sentire il parere del Rettore dello stesso; nel caso si tratti del percorso triennale previsto dall'Art. 43, il Preside deve avere il consenso del Priore Provinciale e sentire il parere del Reggente degli studi della Provincia di S. Domenico in Italia.

§ 5 Sono denominati invitati i docenti che, avendo già un incarico di docenza presso un'altra sede accademica, o essendo considerati esperti di un determinato ambito disciplinare, vengono richiesti dalla Facoltà per docenze occasionali. La nomina dei Professori invitati è fatta dal Preside sentito il Consiglio di Facoltà.

4. I docenti degli Studi affiliati

Art. 29

§ 1 I Docenti che insegnano a tempo pieno in uno Studio affiliato non possono essere nominati quali Professori Stabili della Facoltà.

§ 2 I Docenti Incaricati in uno Studio affiliato partecipano anche alle riunioni del Collegio plenario dei Docenti della Facoltà.

5. Norme generali per i Docenti



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Art. 30

§ 1 Tutti i Docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di responsabilità. L'insegnamento dovrà essere improntato alla convinta adesione alla divina Rivelazione, nella fedeltà al Magistero della Chiesa e nel rispetto della verità scientifica.

§ 2 I Docenti Stabili, che insegnano discipline concernenti la fede e la morale cattolica, devono ricevere la *missio canonica* dal Gran Cancelliere o da un suo Delegato, dopo aver emesso la professione di fede.

§ 3 Parimenti gli altri Docenti Stabili ricevono l'autorizzazione a insegnare dal Gran Cancelliere o da un suo Delegato.

§ 4 I Docenti Stabili della Facoltà non possono essere contemporaneamente Stabili in un'altra Istituzione, sia civile sia ecclesiastica.

§ 5 I Docenti Stabili della Facoltà non possono ricoprire uffici o incarichi pastorali che siano incompatibili con i loro compiti di ricerca e d'insegnamento.

Art. 31

§ 1 I Professori stabili, ordinari e straordinari, diventano emeriti a settant'anni. Fino all'età di settantacinque anni, il Preside, udito il Consiglio di Facoltà, può affidare loro incarichi annuali d'insegnamento.

§ 2 Il Gran Cancelliere può esonerare un Professore stabile dall'insegnamento per una sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta, dopo aver consultato l'Ordinario del Docente.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Art. 32

§ 1 La sospensione dell'insegnamento, o la privazione definitiva, può avvenire solo in seguito ad un formale procedimento. Esso dovrà assicurare all'interessato la possibilità di spiegazione e la garanzia di difesa e, al tempo stesso, garantire la tutela dei diritti della Facoltà, in primo luogo degli studenti, come anche della comunità ecclesiale.

§ 2 Un Professore ordinario o straordinario può essere sospeso o esonerato definitivamente dall'insegnamento dal Gran Cancelliere per gravi motivi d'ordine dottrinale, morale o disciplinare, dopo aver consultato l'Ordinario del Docente, e nell'osservanza del § seguente.

§ 3 Il giudizio dottrinale è emesso da una Commissione composta da tre Docenti stabili, nominati dal Gran Cancelliere e presieduta dal Docente stabile con più anni di insegnamento. Il Docente inquisito può designare degli esperti, in qualità di consulenti, in numero non superiore a due, e assegnare a uno di essi la funzione di suo Difensore.

§ 4 In ogni caso rimane integro il diritto del Docente inquisito di ricorrere, in qualunque momento della procedura, alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 5 Il giudizio d'ordine morale o disciplinare spetta esclusivamente alla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà".

§ 6 Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere può sospendere *ad cautelam* il Docente fino a che non sia concluso il procedimento previsto sopra.

§ 7 Un Docente può essere sospeso dall'insegnamento dal Gran Cancelliere nel caso in cui verrà accertato che abbia commesso plagio in una o più delle sue pubblicazioni.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Titolo IV.

GLI STUDENTI

1. Distinzioni generali

Art. 33

§ 1 Alla Facoltà possono essere iscritti ministri ordinati e istituiti, candidati al presbiterato, religiosi e religiose, fedeli laici; e inoltre tutti coloro che forniti di regolare attestato, idonei per i precedenti studi e per condotta morale, dopo un colloquio col Preside, ne facciano richiesta.

§ 2 Gli studenti si dividono in ordinari e straordinari.

2. Gli studenti ordinari

Art. 34

§ 1 Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e svolgono le esercitazioni prescritte.

§ 2 Per essere ammessi come studenti ordinari al ciclo per il Baccellierato, è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. La Facoltà stabilirà le condizioni d'ammissione in rapporto agli studi fatti.

§ 3 Per essere ammessi come studenti ordinari al ciclo per la Licenza è necessario essere in possesso del titolo di Baccellierato in Teologia, ottenuto con una valutazione di almeno "*cum laude*", o di una preparazione equivalente.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

§ 4 Per essere iscritti come studenti ordinari al ciclo del Dottorato occorre il titolo di Licenza in Teologia.

§ 5 Per la valutazione dell'esistenza dei requisiti richiesti agli alunni ordinari, la Facoltà può esigere un esame.

§ 6 Gli studenti ordinari non possono essere contemporaneamente iscritti a un'altra Facoltà ecclesiastica o civile.

3. Studenti straordinari e altri casi

Art.35

§ 1 Sono studenti straordinari coloro che frequentano solo alcune discipline sostenendo il relativo esame e tutti coloro che pur frequentando tutte le discipline mancano del pieno titolo prescritto per il ciclo che frequentano.

§ 2 Per essere iscritti come straordinari è necessario che gli alunni dimostrino di aver idoneità ai corsi che intendono seguire.

§ 3 Si definiscono "Uditori" studenti iscritti a uno o più corsi senza previsione di esame finale.

§ 4 Sono iscritti come "Studenti fuori corso", coloro che già iscritti all'intero primo o secondo ciclo non hanno ancora sostenuto tutti gli esami, ma intendono procedere al raggiungimento del grado accademico in questione.

4. Norme generali per gli studenti



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Art. 36

§ 1 Gli studenti partecipano alla vita e al governo dello Studio nei modi determinati dal "Regolamento della Facoltà".

§ 2 Gli studenti possono essere convocati in assemblea dal Preside per esaminare aspetti e problemi relativi alla vita della Facoltà.

§ 3 Gli Studenti eleggono annualmente i loro rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà (cf. Art 13 i) e al Consiglio dei Professori (cf. Art. 16 § 1 d) secondo le modalità prescritte dal Regolamento.

Art. 37

§ 1 Gli studenti sono tenuti all'osservanza delle norme di disciplina stabilite dalle competenti autorità.

§ 2 Per gravi infrazioni alla disciplina sono passibili di sanzioni previste dal "Regolamento della Facoltà", che dovrà prevedere un'apposita commissione, formata da autorità accademiche, professori e alunni e stabilire una procedura che assicuri anche il diritto di difesa dello studente.

Titolo V.

GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Art. 38

§ 1 Gli ufficiali della Facoltà sono:

- a) il Segretario generale;
- b) il Bibliotecario;
- c) l'Economo della Sede.

§ 2 Gli ufficiali della Facoltà sono presentati dal Preside al Consiglio di Facoltà, che li nomina per un periodo di cinque anni rinnovabili.

§ 3 La Facoltà si avvale anche dell'opera di personale ausiliario sia assunto sia volontario. I diritti e doveri saranno precisati dal "Regolamento della Facoltà" e, nel caso, dal contratto di lavoro.

Art. 39

§ 1 Il Segretario generale è incaricato di guidare la segreteria della Sede.

§ 2 Il Segretario generale partecipa di diritto al Consiglio di Facoltà (cf. Art. 13 f) e al Consiglio dei Professori (cf. Art. 16 § 1 e).

§ 3 Le funzioni principali del Segretario generale sono:

- a) coordinare, come responsabile immediato, il personale ausiliario;
- b) mantenere i rapporti tra la segreteria della Sede, gli Studi affiliati e gli ISSR;
- c) preparare e attestare i documenti ufficiali sottoponendoli alla firma dell'autorità competente;
- d) curare la stampa delle pubblicazioni ufficiali e dell'annuario della Facoltà;
- e) curare i verbali degli organismi collegiali, registri, gli schedari, l'archivio della Facoltà.



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Art. 40

Il Bibliotecario è responsabile della Biblioteca della Facoltà e cura i rapporti con altre Biblioteche convenzionate con la Facoltà (cf. Art. 15 n). Egli partecipa di diritto al Consiglio di Facoltà (cf. Art. 13 g) e al Consiglio d'amministrazione (cf. Art. 18 § 2 b).

Art. 41

§ 1 L'Economo della Sede fa parte, di diritto, del Consiglio d'amministrazione della Facoltà (Art. 18 § 2 b) e del Consiglio di Facoltà con diritto di parola, ma senza diritto di voto (Art. 13 l).

§ 2 L'Economo ha la cura dell'amministrazione ordinaria della Sede, mantenendosi a stretto contatto con il Preside e il Segretario. Ha in particolare la responsabilità immediata della gestione amministrativa del personale docente, non docente, strutture e del materiale didattico della Sede.

Titolo VI.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 42

La Facoltà è impegnata nel lavoro di ricerca e d'insegnamento con metodo scientifico rigoroso, con attenzione alla vita ecclesiale e pastorale, nella fedeltà



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

convinta al magistero della Chiesa.

1. Il ciclo per il Baccellierato

Art. 43

Nella Sede il ciclo per il Baccellierato in Teologia è tenuto in due percorsi distinti. Il primo, quinquennale, corrisponde alle norme della formazione dei candidati al presbiterato delle Chiese italiane ed è tenuto presso il Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV. L'altro percorso, configurato secondo il triennio teologico stabilito dalla "*Ratio studiorum particularis*" per le Province domenicane italiane, è tenuto presso il Convento Patriarcale di S. Domenico.

Art. 44

§ 1 Il percorso quinquennale per il Baccellierato comprende un biennio filosofico-teologico e un triennio teologico.

§ 2 Il biennio filosofico-teologico comprende:

- a) l'insegnamento della filosofia, considerata nei suoi diversi trattati sistematici;
- b) un avviamento alla storia della filosofia;
- c) le introduzioni generali a varie discipline teologiche fondamentali;
- d) lo studio della Teologia fondamentale e dei primi trattati sistematici;
- e) l'introduzione allo studio delle scienze umane;
- f) lo studio o il perfezionamento delle lingue bibliche.

La composizione del biennio e del triennio è esplicitata nell'Ordinamento degli Studi.

§ 3 Il triennio propriamente teologico che completa il biennio filosofico-



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

teologico:

- a) propone uno sviluppo organico e completo delle discipline bibliche, dogmatiche, morali, liturgiche;
- b) completa lo studio della Storia della Chiesa e del Diritto canonico;
- c) offre corsi di Teologia pastorale e catechetica.

Art. 45

§ 1 Il percorso triennale per il Baccellierato in Teologia, s'ispira alla *Ratio studiarum particularis* per le Province domenicane italiane. La scienza teologica è proposta alla luce del pensiero di S. Tommaso d'Aquino.

§ 2 Al percorso teologico triennale si accede dopo almeno un biennio di studi filosofici compiuti presso centri accademici o istituzionali dell'Ordine dei Predicatori, o altri Centri equivalenti. Tale biennio comprende lo svolgimento di alcune discipline teologiche introduttive e lo studio delle lingue bibliche e del latino.

§ 3 Il percorso teologico triennale comprende:

- a) lo studio organico, completo e fondamentale delle principali discipline teologiche (S. Scrittura, Teologia dogmatica e morale, Liturgia);
- b) lo studio complementare della Teologia spirituale, della Teologia pastorale, della Teologia ecumenica e orientale;
- c) lo studio delle scienze storiche (Storia della Chiesa, Archeologia) e giuridiche (Diritto canonico).

Art. 46

§ 1 I piani di studio del ciclo per il Baccellierato, conferito negli Studi teologici affiliati, sono descritti nelle loro specificità dai "Regolamenti del singolo Studio".



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

§ 2 Gli studenti che, in uno Studio affiliato della Facoltà, hanno ottenuto il Baccellierato in un corso sessennale comprendente un sesto anno di Pastorale, all'atto dell'iscrizione alla Licenza in Teologia, saranno ammessi al secondo Ciclo con un riconoscimento di crediti adeguato agli studi assolti in precedenza.

2. Il Diploma di Pastorale

Art. 47

§ 1 Per completare la formazione pastorale al ministero ordinato, come previsto dalle Norme Speciali della Cost. Ap. *Sapientia Christiana* Art. 74 § 2, può essere istituito anche "l'Anno pastorale". Esso è richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, per l'accesso al presbiterato di quei candidati all'Ordine che non continuano gli studi accademici.

La programmazione del suddetto "Anno pastorale", e la nomina dei Docenti devono essere approvati dai Vescovi che intendono inviarvi, per il necessario completamento della formazione pastorale, i propri candidati al presbiterato.

§ 2 L'"Anno pastorale" prevede almeno 12 ore settimanali di lezione e si conclude, dopo aver superato le prove previste dal "Regolamento della Facoltà", con il conferimento del Diploma di Pastorale.

§ 3 Si potrà attivare il percorso per il Diploma di Pastorale anche come specializzazione postlicenza per coloro che sono in possesso di un titolo di secondo ciclo in Teologia dell'Evangelizzazione, Teologia pastorale, Catechetica e simili.

3. Il ciclo per la Licenza

Art. 48



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Il ciclo per la Licenza prevede tre specializzazioni, ciascuna delle quali punta su una dimensione essenziale a tutta la teologia. Le dimensioni che qualificano i percorsi sono:

- a) l'impegno dell'annuncio, del dialogo e dell'inculturazione;
- b) la necessità speculativa, sintetica e sistematica;
- c) l'attenzione alla storia come fonte di chiarezza e prospettiva di sviluppo.

Art. 49

La Licenza in Teologia dell'Evangelizzazione affronta lo studio della teologia nella prospettiva dell'annuncio e dell'inculturazione.

Art. 50

La Licenza in Teologia Sistemica affronta lo studio della teologia in prospettiva sistematica con particolare attenzione alla tradizione tomista.

Art. 51

La Licenza in Storia della Teologia affronta lo studio della teologia in prospettiva prevalentemente storica, cercando di mettere a frutto l'insegnamento della riflessione ecclesiale e dei risultati migliori delle più qualificate tradizioni filosofiche e religiose.

4. Ciclo per il Dottorato



**FACOLTA' TEOLOGICA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**
P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Art. 52

Il terzo Ciclo per il Dottorato in Teologia prevede l'assolvimento di un piano di studi, che lo studente elabora con l'aiuto del Primo relatore della tesi e che sarà approvato dal Preside. Il candidato al Dottorato parteciperà inoltre a un Seminario metodologico per Dottorandi, che si distribuisce nell'arco di quattro semestri. Il piano di studi e la partecipazione al seminario hanno la funzione di sostenere l'elaborazione della dissertazione scritta.

Titolo VII.

I GRADI ACCADEMICI

Art. 53

I gradi accademici sono Baccellierato, Licenza specializzata, Dottorato.

Art. 54

I requisiti per ottenere il diploma di baccellierato sono:

- a) avere frequentato il ciclo istituzionale e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) avere composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel "Regolamento della Facoltà";
- c) avere superato un esame accademico conclusivo che accerti il livello della



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

formazione teologica acquisita dallo studente.

Art. 55

I requisiti per ottenere il grado di licenza specializzata sono:

- a) avere frequentato i due anni del ciclo di specializzazione e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel "Regolamento della Facoltà", che mostri la competenza teologica maturata nel campo di specializzazione prescelto;
- c) aver superato un esame davanti ad una Commissione di tre Professori; la prova deve mostrare nel candidato la capacità di dibattere, con buona competenza teologica, un tema stabilito in precedenza.

Art. 56

§ 1 I requisiti per ottenere il grado di dottorato sono:

- a) aver assolto il piano di studi per il ciclo al dottorato, previsto all'Art. 52;
- b) aver preparato una dissertazione che costituisca uno studio originale, capace di contribuire alla riflessione teologica; il tema della dissertazione deve essere previamente approvato dal Consiglio dei professori; il Consiglio dei professori delega due Professori, oltre al Docente che ha diretto il lavoro, con l'incarico di esaminare la tesi e di decidere, con parere scritto, sull'ammissione della dissertazione alla difesa solenne;
- c) aver discusso secondo le norme del "Regolamento della Facoltà" la dissertazione, riportando un giudizio favorevole circa l'effettivo incremento che essa dà alla ricerca teologica.

§ 2 Per l'effettivo conseguimento del titolo e del diploma di dottorato è richiesta la pubblicazione almeno parziale della dissertazione; le condizioni della pubblicazione



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

sono stabilite, per iscritto, dalla Commissione dei relatori.

§ 3 La Facoltà può concedere il Dottorato *ad honorem* per speciali meriti scientifici e culturali, acquisiti nel promuovere la scienza teologica. La proposta della concessione sarà avanzata dal Consiglio di Facoltà al Gran Cancelliere. Questi, sentito il parere della Commissione d'Alto Patronato, chiederà il previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Titolo VIII.

I SUSSIDI DIDATTICI

Art. 57

§ 1 La Facoltà, oltre a curare la propria Biblioteca, stipulerà convenzioni con Biblioteche delle Chiese e delle città della regione al fine di rendere fruibile a Docenti, Ricercatori e Studenti l'insieme di questo patrimonio (cf. Art. 15 n).

§ 2 Il rapporto con le biblioteche, che si convenzioneranno con la Facoltà, regolato dalle specifiche Convenzioni, è sotto la responsabilità del Bibliotecario della Facoltà (cf. Art. 40).

Titolo IX.

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Art. 58

Le fonti di finanziamento della Facoltà e della sua attività sono:

- a) i contributi delle Diocesi della regione ecclesiastica Emilia-Romagna, promotrici della Facoltà;
- b) i contributi, dati tramite il Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV, dalle Diocesi che per la formazione dei propri seminaristi si servono del ciclo quinquennale di Baccellierato realizzato presso lo stesso Seminario;
- c) i contributi, regolati da un'apposita convenzione, dati dalla Provincia di S. Domenico in Italia, in particolare per organizzare il percorso per il Baccellierato presso il Patriarcale Convento di S. Domenico;
- d) il contributo della Conferenza Episcopale Italiana;
- e) i contributi degli Studenti;
- f) lasciti e donazioni o anche oblazioni di persone fisiche e di enti;
- g) eventuali rendite patrimoniali.

Art. 59

D'intesa con la Commissione d'Alto Patronato, il Consiglio di Facoltà darà vita a un Comitato di promozione, destinato a sostenere, anche con la ricerca di mezzi finanziari, la presenza culturale della Facoltà nel territorio regionale e la sua vita. Tale Comitato opererà per aiutare la Facoltà nelle necessità straordinarie e per arricchirne i beni patrimoniali. Cercherà inoltre di reperire fondi per borse di studio per Studenti, per l'attività di ricerca dei Docenti e per la formazione di giovani ricercatori.

Art. 60



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

Le retribuzioni dei professori ordinari, straordinari e incaricati, nonché quella degli Assistenti, degli Officiali e del personale, è determinata dal Consiglio d'Amministrazione. Esse, per quanto riguarda i Professori stabili, gli Officiali e il personale della Sede, comprendono anche i contributi assistenziali e il trattamento pensionistico.

Art. 61

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Facoltà, fissa un congruo contributo annuo per la Biblioteca della Facoltà, che ne assicuri l'efficienza e lo sviluppo.

Art. 62

§ 1 Le tasse e i contributi degli alunni della Sede sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà, secondo una tabella proposta ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione.

§ 2 Le spese sostenute dalla Facoltà per i rapporti con gli Studi affiliati sono a carico di questi ultimi.

Titolo X.

I RAPPORTI CON ALTRE REALTÀ ACCADEMICHE

Art. 63



FACOLTA' TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

P.le Bacchelli, 4 – 40136 BOLOGNA

I singoli Studi affiliati possono organizzare eventuali iniziative di collaborazione con altre realtà accademiche, anche statali. Di queste iniziative informeranno il Consiglio di Facoltà. Nel caso in cui tale collaborazione comporti da parte della Facoltà di Teologia dell'Emilia – Romagna riconoscimenti di valore accademico, gli Studi affiliati chiederanno la previa approvazione del Consiglio di Facoltà.

*Testo approvato dalla Commissione di Alto Patronato a Bologna il 30 marzo 2015
ed emendato secondo le indicazioni della Congregazione per l'Educazione
Cattolica trasmesse con lettera (Prot. N. 433/2000) del 27 maggio 2015.*

+ Carlo Card. Caffarra
Gran Cancelliere